

## **Ordinanza Degagnale riguardante suolo degagnale utilizzato quale parcheggio in Crüina**

**La Degagna Generale di Osco,**

richiamato l'articolo 85 del Regolamento della Degagna Generale di Osco, gli articoli 7b e 93 LOP, con sua risoluzione degagnale, **ordina:**

### **Art.1 SCOPO**

La Degagna con la presente ordinanza vuole regolamentare l'utilizzo del suolo pubblico utilizzato frequentemente come area di sosta veicolare non controllata, in particolare in prossimità dell'alpe di Crüina di sua proprietà allo scopo di finanziare in particolare la manutenzione del suolo pubblico utilizzato e delle strade di accesso.

### **Art. 2. USI, DIRITTI, DOVERI**

Chiunque utilizza il suolo degagnale quale posteggio in prossimità degli alpeggi e nelle zone appositamente segnalate è tenuto a pagare una tassa giornaliera. Le zone sono segnalate tramite la posa di un cartello indicante le modalità di pagamento.

Il pagamento del posteggio dà diritto a lasciare un autoveicolo o un motoveicolo per 24 ore dall'orario di arrivo. Uno stazionamento di durata inferiore alle 24 ore implica comunque il pagamento della tariffa intera.

Eventuali trasgressioni saranno perseguite a norma di legge.

### **Art. 3 TARIFFE**

Per l'utilizzo del suolo degagnale quale posteggio si applicano le seguenti tariffe:

**Fr. 5.- /giorno** per autoveicolo/motoveicolo posteggiato

### **Art. 4 ENTRATA IN VIGORE**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dopo la sua crescita in giudicato.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, conformemente agli articoli 125, 146,147 e 151 LOP.

PER L'UFFICIO DELLA DEGAGNA GENERALE DI OSCO

Il Presidente  
S. Patelli



Il Segretario  
E. Pedimina

